



Associazione Italiana
fra gli Industriali della Carta,
Cartoni e Paste per Carta

STATUTO 2014

Costituita con atto 14 giugno 1962 n. 96244/4200 di Repertorio del
Dr. Giuseppe Gianfelice, Notaio in Roma.

- Modificato dall'Assemblea Generale del 19 giugno 1968
- Modificato dall'Assemblea Generale del 16 giugno 1971
- Modificato dall'Assemblea Generale del 19 dicembre 1975
- Modificato dall'Assemblea Generale del 20 aprile 1993
- Modificato dall'Assemblea Generale del 19 aprile 1994
- Modificato dall'Assemblea Generale del 7 maggio 1998
- Modificato dall'Assemblea Generale del 7 giugno 2000
- Modificato dall'Assemblea Generale del 15 giugno 2005
- Modificato dall'Assemblea Generale del 21 giugno 2012
- Modificato dall'Assemblea Generale del 18 giugno 2014

(Registrato in data 29 luglio 2014, Serie 3, N. 7503, dell'Agenzia delle Entrate
DP I Milano – UT Milano 1)

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione, sede e denominazione

È costituita con durata illimitata l' "Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per Carta", in forma abbreviata Assocarta.

L'Associazione aderisce alla Confindustria, ne adotta il logo e altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente di categoria del Sistema della rappresentanza delle imprese italiane quale definito dallo Statuto della Confindustria stessa.

In dipendenza di ciò, l'Associazione acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri associati. Essa adotta il Codice etico Confederale e la Carta dei valori associativi e ispira a essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative impegnando alla loro osservanza tutti gli associati.

L'Associazione ha sede in Milano e delegazione in Roma. Essa può costituire sedi secondarie e uffici esterni a seguito di conforme delibera del Comitato di Presidenza.

Art. 2 - Scopi

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle competenze attribuite a ciascuna delle componenti del Sistema, l'Associazione ha per scopi:

- a) di promuovere i valori sociali e civili dell'imprenditorialità nel contesto di una società libera e in sviluppo;
- b) di rappresentare e tutelare le imprese associate in tutte le aree di interesse che direttamente o indirettamente riguardino l'industria cartaria;
- c) di concorrere a promuovere la maggiore solidarietà e collaborazione fra le imprese associate al fine di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo delle imprese associate.

Ai fini di cui alle precedenti lettere a), b), c), l'Associazione svolge le seguenti funzioni:

1. prestare assistenza alle imprese aderenti nei confronti di, e per i rapporti con, istituzioni e amministrazioni, organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie e internazionali;
2. tutelare le attività delle imprese sul piano economico e sindacale anche nelle fasi di elaborazione di normative aventi rilevanza sulle medesime,

nonché stipulando, su espressa delega, il contratto collettivo di lavoro nazionale;

3. provvedere, con la collaborazione delle imprese associate, alla rilevazione e all'accertamento dei dati statistici utili per il più efficace conseguimento degli scopi statutari. I dati raccolti, qualora necessario, verranno utilizzati solo in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti;
4. organizzare, sia direttamente sia indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi economici, ambientali, tecnici, sociali e culturali di attualità e rilevanza per il sistema produttivo rappresentato;
5. promuovere, in sintonia con il Sistema confederale, ogni iniziativa funzionale alla tutela collettiva degli interessi generali degli imprenditori;
6. adempiere a tutti i compiti particolari che fossero, di volta in volta, deliberati dall'Assemblea;
7. progettare e offrire alle imprese associate nuovi strumenti e servizi utili per far crescere la loro competitività.

Su conforme delibera dell'Assemblea, l'Associazione può aderire ad altre Associazioni, Federazioni od Organizzazioni nazionali che abbiano per scopo la tutela degli interessi generali dell'industria italiana.

Per gli scopi anzidetti, oltre all'azione diretta, l'Associazione può anche aderire, nel suo complesso o per singoli comparti settoriali o di specializzazione, e su conforme delibera del Consiglio direttivo, a organizzazioni ed enti nazionali, comunitari e internazionali che si occupino di problemi economici, tecnici e sindacali dei settori rappresentati o che comunque presentino interesse per l'industria cartaria.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate a una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione persegue le finalità e assolve alle funzioni sopra descritte in piena indipendenza da qualsiasi condizionamento.

TITOLO II - SOCI

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza

Possono far parte dell'Associazione in qualità Soci effettivi le imprese con un'organizzazione di tipo industriale che esercitino in Italia attività dirette alla produzione di carta, cartoni, paste per carta e affini. Tra queste sono incluse le imprese che esercitino in Italia attività dirette alla produzione di carta, cartoni e paste per carta e affini e che riciclino nel processo di produzione materiali fibrosi e legnosi.

Possono inoltre aderire all'Associazione in qualità di Soci aggregati imprese che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Ovvero le imprese che forniscono sul mercato italiano tecnologie, materie prime e ausiliarie per l'industria cartaria e imprese comunque operanti nella filiera cartaria.

Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come Soci aggregati.

I Soci aggregati - per i quali l'Assemblea ordinaria determinerà annualmente un contributo in cifra fissa, non collegato alla dimensione dell'azienda - possono partecipare alle Assemblee dell'Associazione con l'attribuzione di un solo voto consultivo per ciascuna impresa.

I Soci aggregati non sono tenuti al completo inquadramento e agli obblighi conseguenti. Essi hanno gli stessi diritti e obblighi dei Soci effettivi, escluso quanto sopra previsto.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del Regolamento confederale in materia.

Tutti i Soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e a ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Art. 4 - Ammissione e durata del rapporto associativo

La domanda di ammissione a socio deve essere sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto, del Codice etico confederale, della Carta dei valori associativi e di tutti i diritti e gli obblighi da essi derivanti.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e comportamentale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda di ammissione l'impresa richiedente deve indicare le persone designate a rappresentarla nell'Associazione, il ramo dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa e degli stabilimenti, il numero dei dipendenti, il fatturato e quant'altro richiesto dall'Associazione.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio direttivo a maggioranza assoluta di voti. La decisione viene comunicata per iscritto al richiedente.

In caso di deliberazione negativa è possibile ricorrere ai Proviviri, che decideranno in modo definitivo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Ciascuna impresa associata, sulla base dell'attività da essa esercitata, avrà diritto di far parte del gruppo o dei gruppi di settore costituiti nell'ambito dell'Associazione nel rispetto delle norme stabilite al riguardo.

L'ammissione all'Associazione impegna l'impresa associata a tutti gli effetti statutari.

L'adesione impegna il Socio per un biennio; decorre dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato dall'associato formale atto di recesso.

La comunicazione del recesso deve essere inoltrata con lettera raccomandata almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio in corso, cioè quello decorrente dalla data di iscrizione o da quella di tacito rinnovo.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non estingue il rapporto associativo.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 28 del presente Statuto.

Art. 5 - Diritti dei Soci

I Soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale. Restano, invece, escluse per i Soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

I Soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e dei Gruppi di settore, purché in

regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Il diritto di elettorato passivo dei Soci aggregati è limitato all'organo collegiale allargato dell'Associazione.

Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione e al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

Art. 6 - Doveri dei Soci

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare lealmente e scrupolosamente il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, il Codice etico confederale, la Carta dei valori associativi nonché le deliberazioni degli Organi Associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

L'impresa associata non può aderire, direttamente o indirettamente, a organizzazioni concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi.

In particolare le imprese associate devono:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- comunicare all'Associazione, nei tempi e nei modi richiesti, i dati necessari all'aggiornamento del "Registro delle imprese";
- fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e documenti che siano da essa richiesti per l'espletamento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità e i termini fissati dall'Associazione.

Le imprese associate si obbligano particolarmente alla piena osservanza dei contratti e delle regolamentazioni collettive di lavoro, ivi compresi quelli stipulati dall'Associazione o dalle altre componenti del Sistema confederale.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate al Sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

Art. 7 - Contributi

All'atto dell'amissione le imprese associate si obbligano al pagamento di un contributo annuale ordinario e di eventuali contributi speciali finalizzati al finanziamento delle attività dell'Associazione.

Misura, modalità e tempi di riscossione del contributo associativo e degli eventuali contributi speciali sono determinati ogni anno dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Le imprese associate sono inoltre tenute al versamento di eventuali contributi supplementari e finalizzati, deliberati dal Gruppo merceologico di appartenenza, secondo quanto disposto all'art. 18.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei confronti dei Soci che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento dei contributi e delle quote. I Soci morosi o inadempienti restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 8 - Sanzioni

Le imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- b) decadenza dei loro rappresentanti dalle cariche associative o dagli incarichi esterni ricoperti;
- c) sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
- d) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali dell'Associazione;
- e) espulsione dall'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 9 lett. f).

Le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c), d) ed e) sono deliberate dal Consiglio direttivo con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Le sanzioni verranno applicate in alternativa o anche cumulativamente in relazione alla gravità dell'inadempienza.

Per le inadempienze di tipo contributivo il Consiglio direttivo può delegare l'istruttoria al Presidente dell'Associazione.

Contro le sanzioni è ammesso ricorso ai Proviviri nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 9 - Cessazione della condizione di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, le quali però non esonerano il Socio dagli impegni assunti nei modi e nei termini di cui all'art. 4;
- b) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione e per cessazione dell'attività dell'impresa;
- c) per fallimento dichiarato;
- d) per recesso per giusta causa e per dissenso alle modifiche statutarie;
- e) dopo tre mesi dalla sospensione dei servizi associativi per morosità, qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento di tutte le somme dovute;
- f) per espulsione a seguito di grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto e al Codice etico confederale dichiarata con deliberazione del Consiglio direttivo adottata con il voto di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Il Presidente promuoverà le necessarie azioni per il recupero di quanto eventualmente ancora dovuto per il periodo di appartenenza all'associazione delle aziende che perdono la qualità di Socio.

Contro la delibera di cui al precedente punto f) è ammesso ricorso ai Proviviri nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

In ogni caso l'associato non è esonerato dagli impegni assunti a norma dell'articolo 4 del presente Statuto.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del Sistema confederale nonché gli incarichi di rappresentanza esterna ricoperti per conto dell'Associazione.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) per dimissioni entro i termini, recesso per giusta causa ed espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;

-
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio (periodo di durata associativa statutariamente previsto);
 - c) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione e per cessazione dell'attività dell'impresa, sino alla data della formale comunicazione da parte dell'impresa stessa;
 - d) nel caso di fallimento, sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza;
 - e) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall'articolo 28.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 10 - Elencazione degli organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente e i Vice Presidenti;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) i Proviviri;
- f) il Collegio dei Revisori contabili.

Art. 11 - Assemblea: competenze e composizione

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Ai fini dell'assegnazione dei voti in Assemblea si procederà nel modo seguente:

- fino all'ammontare del contributo minimo sarà assegnato un voto;
- dal contributo minimo e fino a 10 volte, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo o frazione superiore alla metà;
- da 11 volte il contributo minimo e fino a 100 volte, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12,5%, o frazione superiore alla metà;
- da 101 volte il contributo minimo e fino a 300 volte, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 25%, o frazione superiore alla metà;
- oltre, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 37,5%, o frazione superiore alla metà.

Le imprese non in regola con gli obblighi possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

Nell'inviare la convocazione l'Associazione è tenuta a comunicare all'azienda associata il numero dei voti di cui ha diritto, e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a disposizione la documentazione relativa.

Ai Soci iscritti in corso d'anno e ai Soci aggregati è attribuito un solo voto.

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro bollato e vidimato; di esso potranno prendere visione solo le aziende al corrente con il versamento dei contributi associativi.

All'Assemblea partecipano anche il Presidente, i Vice – Presidenti e i membri del Consiglio direttivo, i Proviviri, i Revisori contabili e il Direttore; essi tutti non hanno diritto al voto, salvo non competano loro quali delegati delle imprese associate.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la nomina del Presidente dell'Associazione, dei Vice Presidenti, dei membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori contabili e dei Proviviri, secondo le norme che, rispettivamente, riguardano ciascuno di tali organi;
- b) l'approvazione, su proposta del Presidente, degli indirizzi generali e del programma di attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari;
- c) l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e relative deliberazioni;
- d) la determinazione del contributo associativo annuale, di cui al primo comma dell'articolo 7;
- e) l'approvazione delle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio direttivo;
- f) la delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione con verbale redatto da Notaio;
- g) la delibera su quanto viene ad essa sottoposto dal Consiglio direttivo e dal Comitato di Presidenza secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- h) la facoltà di nominare il Presidente onorario che di diritto partecipa alle riunioni di Comitato di Presidenza e Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art. 12 - Assemblea: riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni

L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 giugno. Si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo o il Comitato di Presidenza lo ritengano opportuno o qualora ne sia fatta richiesta da tanti Soci che dispongano complessivamente di almeno un quinto del totale dei voti spettanti a tutti i Soci, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'invito deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e gli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata e deve contenere le predette indicazioni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida quando siano presenti tanti Soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i Soci.

Non raggiungendosi questo quorum costitutivo, si dovrà indire una nuova convocazione. In tal caso il preavviso è ridotto a 10 giorni e l'Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei voti spettanti ai delegati intervenuti.

Il Socio partecipa all'Assemblea a mezzo del suo Legale Rappresentante o di un suo dirigente. In caso di impedimento può dare delega scritta di rappresentanza ad altra impresa associata con diritto di voto, che non potrà cumulare più di una delega. La possibilità di cumulare più di una delega è ammessa solo all'interno dello stesso gruppo societario.

I sistemi di votazione sono stabiliti di volta in volta e secondo opportunità dal Presidente dell'Assemblea, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano i successivi articoli 28 e 29.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea impegnano tutti i Soci anche se dissenzienti, assenti o astenuti, salvo la facoltà di recesso.

Art. 13 - Presidente, segretario dell'Assemblea e verbale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vicepresidente più anziano di età.

All'inizio della riunione il Presidente nomina un Segretario, che può anche essere il Direttore Generale dell'Associazione, e in caso di necessità, due scrutatori per il controllo delle votazioni.

Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale riportato nel libro verbali e sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se designati, dagli scrutatori.

Art. 14 - Consiglio direttivo: composizione e durata

Fanno parte di diritto del Consiglio direttivo dell'Associazione, e sino a che dura la loro carica:

- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- i Presidenti dei Gruppi di settore, di cui all'art. 18, se nominati;
- i Past-President, purché ancora Soci.

Il Consiglio direttivo è inoltre composto da:

- i membri eletti ogni biennio dall'Assemblea ordinaria degli anni pari in numero non superiore a 10;
- i componenti aggiuntivi nominati dal Presidente, da un minimo di tre a un massimo di cinque, scegliendoli tra le articolazioni interne dell'Associazione in ragione della rispettiva consistenza organizzativa. Questi durano in carica fino alla scadenza del Presidente stesso.

La votazione dei componenti elettivi avverrà su una lista non inferiore a 20 e non superiore a 30 candidati predisposta dalla Commissione di designazione tenendo conto della distribuzione geografica e di settore delle associate e del numero di dipendenti da esse occupati.

I Soci potranno esprimere un numero di preferenze non superiore a 2/3 del numero dei consiglieri da nominare.

Qualora il numero di preferenze espresso fosse superiore, si riterranno valide le preferenze espresse nell'ordine fino al limite consentito.

I componenti elettivi del Consiglio direttivo durano in carica 2 anni e sono eleggibili fino a un massimo di 4 bienni consecutivi.

Decadono automaticamente dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per 3 volte consecutive.

Decadono automaticamente dalla carica anche i consiglieri che durante il mandato abbiano perso i requisiti soggettivi per la copertura dell'incarico e i consiglieri rappresentanti imprese uscite dall'associazione dopo la loro nomina.

I consiglieri decaduti o dimissionari durante il biennio dovranno essere sostituiti per cooptazione del Consiglio e scadono con gli altri alla fine del mandato.

I componenti dichiarati decaduti non possono essere immediatamente rieletti.

Art. 15 - Consiglio direttivo: competenze distintive

Il Consiglio direttivo

- a) nomina la Commissione di designazione del Presidente;
- b) propone all'Assemblea dei Soci il nome del Presidente dell'Associazione;
- c) conseguentemente alla proposta di cui alla precedente lettera b) valuta e approva il programma di attività del Presidente designato, unitamente alla proposta di quest'ultimo relativa a un massimo di 5 (cinque) Vice Presidenti, per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- d) nomina, su proposta del Presidente successiva a quella di cui sub c), fino a un massimo di altri due Vice Presidenti;
- e) sovrintende allo svolgimento dell'attività dell'Associazione, curando il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea, specifica le direttive di massima dell'azione dell'Associazione e verifica successivamente le fasi di attuazione del programma stesso;
- f) amministra il patrimonio e delibera l'acquisto o la cessione di beni mobili e immobili da parte dell'Associazione;
- g) esamina e approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale e propone misura, modalità e tempi di riscossione del contributo annuo dovuto dagli associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) nomina su proposta del Comitato di Presidenza il Direttore Generale dell'Associazione;
- i) autorizza il Presidente ad affidare anche a terzi l'espletamento di specifici mandati;
- l) ha facoltà di promuovere sottoscrizioni per gli scopi connessi con il perfezionamento e lo sviluppo dell'industria della carta o comunque interessanti la categoria;
- m) adotta provvedimenti nei confronti dei Soci inadempienti agli obblighi statutari;
- n) delibera sull'ammissione dei Soci;
- o) nomina le Commissioni permanenti di cui all'art.17;
- p) delibera la costituzione dei Gruppi di settore di cui all'art. 18;
- q) compie nel rispetto dello Statuto e delle direttive dell'Assemblea tutti gli atti non riservati ad altri organi dell'Associazione.

Art. 16 - Consiglio direttivo: convocazione, riunioni e deliberazioni

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno secondo il calendario annuale delle riunioni stabilito dal Presidente, ovvero quando lo richieda almeno un quarto dei componenti del Consiglio direttivo medesimo.

L'avviso di convocazione deve essere spedito anche per via telematica almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima, e deve contenere l'indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione.

La riunione è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei consiglieri.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo persone di particolare competenza, senza diritto di voto.

Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale ed i membri del Collegio dei Revisori contabili e dei Proviviri.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo non è delegabile.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Ciascun consigliere ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce.

Le votazioni avvengono col metodo discrezionalmente stabilito dal Presidente, ma per le nomine e le deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono fatte constatare dal verbale, redatto per ciascuna riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere il Direttore dell'Associazione.

Art. 17 - Commissioni permanenti a carattere consultivo

Il Consiglio direttivo può essere coadiuvato nell'espletamento delle sue funzioni da Commissioni permanenti a carattere consultivo per i settori in cui si articola l'attività fondamentale dell'Associazione.

Le Commissioni consultive, nominate dal Consiglio direttivo, esaminano i problemi specifici rientranti nella competenza del rispettivo settore e avanzano eventuali proposte per la loro soluzione. Sugli stessi problemi formulano pareri a richiesta del Consiglio direttivo e del Presidente.

Art. 18 - Gruppi di settore

In seno all'Associazione possono essere costituiti su deliberazione del Consiglio direttivo Gruppi di settore.

Ogni gruppo tratterà le questioni interessanti il prodotto o i prodotti di sua competenza: le conclusioni del gruppo dovranno essere comunicate al Presidente il quale, nel caso in cui tali conclusioni non siano state prese all'unanimità, ovvero appaiano in contrasto con interessi di altri gruppi o dell'intera categoria, potrà, entro il termine di 10 giorni, richiedere che vengano sottoposte al Consiglio direttivo.

Ogni gruppo fungerà altresì da organo consultivo del Consiglio direttivo e del Comitato di Presidenza.

Hanno diritto di far parte dei gruppi le imprese fabbricanti i prodotti di competenza dei gruppi stessi in regola con il pagamento dei contributi.

I Presidenti dei gruppi saranno eletti dai membri componenti i rispettivi gruppi.

Il Presidente del gruppo dura in carica due anni e può essere nominato per non più di cinque volte consecutive.

Alle assemblee dei gruppi si applicano gli artt. 11,12, e 13.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari su proposta del Consiglio direttivo.

A tal fine prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio direttivo elegge una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra i rappresentanti dei Soci dell'Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

Alla Commissione spetta il compito di esperire, in via riservata, la più ampia consultazione degli associati allo scopo di individuare uno o più candidati che riscuotano il consenso della base associativa.

La Commissione sottopone al Consiglio direttivo le indicazioni emerse sulle quali il Consiglio direttivo decide a scrutinio segreto, con voto favorevole della maggioranza.

Devono comunque essere sottoposte al voto quelle candidature che siano appoggiate per iscritto dal 15% del complesso dei voti assembleari.

Spetta al Consiglio direttivo proporre all'Assemblea il nome del candidato alla elezione e l'Assemblea nomina il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta va ripetuta la procedura di designazione.

Successivamente alla designazione e prima dell'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato e il programma di attività e la proposta di nomina relativa ad un massimo di cinque Vice-Presidenti che lo assisteranno durante il Suo mandato.

I nominativi proposti dovranno essere rappresentativi dei Soci sotto il profilo delle aree geografiche di provenienza, delle tipologie di produzione e della dimensione aziendale.

Il Consiglio direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti, per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea, che vota tale proposta unitamente a quella del Presidente.

In caso di voto negativo dell'Assemblea, entro i successivi 30 giorni, deve essere costituita una nuova Commissione di designazione.

Durante il suo mandato, il Presidente ha facoltà di sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo la nomina di due ulteriori Vice- Presidenti.

Il Presidente resta in carica per un quadriennio e non è immediatamente rieleggibile.

Sono attribuzioni del Presidente tutte quelle previste dal presente Statuto e in particolare:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti sia dei terzi che delle aziende associate in qualunque sede con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- b) l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo;
- c) l'assunzione del personale dell'Associazione e la determinazione delle condizioni di impiego e la relativa risoluzione dei rapporti di lavoro.

In caso di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del medesimo nella sua prima riunione.

Il Presidente può demandare ai Vice Presidenti, collegialmente o singolarmente, determinate sue attribuzioni.

Il Presidente, su conforme delibera del Consiglio direttivo, può affidare anche a terzi l'espletamento di specifici mandati.

Nel caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni da un Vice Presidente da lui designato o, in caso di mancata designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 20 - Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti.

I Vice Presidenti saranno in numero massimo di sette di cui almeno uno in rappresentanza delle piccole imprese.

I Vice Presidenti durano in carica per quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

I Vice Presidenti sono rieleggibili per non più di due mandati quadriennali consecutivi.

Nel caso vengano a mancare durante il quadriennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Su proposta del Presidente, il componente del Consiglio di Amministrazione Innovahub – SSI rappresentante la componente carta, il Presidente o i Vice Presidenti di Comieco rappresentanti le cartiere possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di Presidenza e del Consiglio direttivo.

Art. 21 - Comitato di Presidenza: composizione e modalità di funzionamento

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento di tutte le attività associative, e impartire tempestivamente le opportune direttive agli uffici esecutivi dell'Associazione stessa, è costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente che lo presiede, dai Vice Presidenti in carica e dal Presidente uscente per la durata del mandato del suo successore.

Qualora non siano stati nominati tutti i Vice Presidenti, previsti dal precedente articolo, in sostituzione degli stessi possono far parte del Comitato di Presidenza fino a due componenti cooptati dal Comitato di Presidenza fra i membri del Consiglio direttivo.

Il Comitato di Presidenza è l'organo propulsore di ogni attività associativa. Esso si riunisce secondo il calendario prestabilito dal Presidente o quando ne facciano richiesta 2 Vice Presidenti.

Art. 22 - Probiviri

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

L'elezione avviene su una lista composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. Nell'ambito di questa lista ciascun socio può esprimere fino a un massimo di due preferenze.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

I Probiviri hanno il compito di esprimere il loro parere e di dirimere, anche su istanza di una sola delle parti, qualsiasi controversia che emerga fra gli associati e l'Associazione, ovvero fra gli associati stessi, e che non si sia potuta definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale e i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità, nel rispetto del principio di contraddittorio, con lodo irrituale pronunciato, a maggioranza di voti, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia. Tale termine è prorogabile fino a un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 (sulle sanzioni), la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere le funzioni interpretative e disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

I Probiviri partecipano senza diritto di voto all'Assemblea e sono invitati alle sedute del Consiglio direttivo.

La carica e le funzioni dei Probiviri sono gratuite.

Art. 23 - Collegio dei Revisori contabili

Il Collegio dei Revisori contabili è nominato dall'Assemblea ordinaria degli anni pari in ragione di cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

L'Assemblea designa pure il Revisore che deve presiedere il Collegio.

Almeno un Revisore effettivo e uno supplente devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

In vista della convocazione dell'Assemblea che deve procedere alla elezione dei Revisori, il Presidente dell'Associazione invita le imprese aderenti a far pervenire, per iscritto, la loro candidatura e redige la lista della candidature. Ciascun Socio può votare per non più di due candidati effettivi e uno supplente e può designare a Presidente del Collegio dei Revisori uno dei candidati votati.

Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica dell'Associazione e redige la relazione sul bilancio consuntivo annuale.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

I Revisori contabili partecipano senza diritto di voto all'Assemblea e alle sedute del Consiglio direttivo.

In caso di indisponibilità di uno o due Revisori intervenuta nel corso del mandato si provvederà alla sostituzione con i supplenti.

Art. 24 - Disposizioni generali sulle cariche – votazioni – candidature

Le cariche associative sono riservate, come da Regolamento, ai rappresentanti di imprese inquadrare quali Soci effettivi dell'Associazione e in regola con il pagamento delle quote associative.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia che siano membri del Consiglio direttivo, di amministrazione o Direttori generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

L'accesso alle cariche direttive di Presidenza e Consiglio direttivo dell'Associazione è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.

La carica del Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei Soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 22 e 23 del presente Statuto.

Tutte le cariche associative sono svolte in maniera gratuita. Le elezioni a tutte le cariche associative devono avvenire a scrutinio segreto.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

I soggetti eletti in sostituzione di coloro che siano cessati dalla carica prima del termine, durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista per il sostituto.

Decadono dalle cariche associative coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive.

Per tutte le cariche associative ulteriori elezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari alla durata del mandato consecutivo precedente.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione.

Per le elezioni e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto previa nomina di almeno di due scrutatori. In caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto si deve ripetere la votazione per almeno due volte, dopo di che si ricorrerà alla votazione palese.

Nelle delibere palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

Le votazioni vengono effettuate, nei casi in cui non sia prevista dallo Statuto una forma differente, sul liste contenenti un numero di candidati superiori al numero dei seggi da ricoprire, e potranno essere espresse un numero di preferenze che non superi i due terzi dei posti disponibili.

In Assemblea nessuna azienda può ricevere delega se non da una sola altra associata.

Ciascuna azienda, anche in presenza di più rappresentanti in Associazione aventi le caratteristiche di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, potrà essere presente nelle Assemblee con un unico rappresentante portatore di voto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in tema di incompatibilità, i componenti di tutti gli organi direttivi dell'Associazione sono vincolati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento:

- a) della nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale;
- b) dalla formalizzazione e della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale (dalle elezioni europee a quelle circoscrizionali/municipali);
- c) dell'assunzione di incarichi non elettivi di contenuto politico e di posizioni direttive in una formazione politica.

I componenti di diritto dei suddetti organi, nel caso in cui ricorrano tali situazioni sono automaticamente sospesi per la durata dell'incarico politico.

In caso di mancata presentazione delle dimissioni, i Proviviri dell'Associazione devono dichiarare la decadenza della carica ricoperta, nel termine massimo di 15 giorni; trascorso tale termine intervengono d'ufficio i Proviviri Confederali.

Le previsioni dei precedenti comma sulle incompatibilità con incarichi politici non si applicano alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico.

Per quanto non regolamentato nel presente articolo, si rimanda alla delibera confederale in tema di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici.

Le previsioni del presente articolo si applicano a tutti gli organi dell'Associazione.

Art. 25 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio direttivo in persona estranea ai suoi componenti e con le modalità in cui all'art. 19; imposta, coordina e controlla tutte le attività dell'Associazione attuando le direttive che gli pervengono dal Presidente; stabilisce i programmi di lavoro; ne segue gli sviluppi ed il necessario coordinamento; amministra - con il controllo e la guida del Presidente e nell'ambito delle attribuzioni dallo stesso conferite - le disponibilità economiche; dirige tutto il personale.

Senza diritto di voto partecipa alle riunioni degli organi dell'Associazione, del Comitato di Presidenza, delle Commissioni permanenti, dei Comitati speciali e dei Gruppi di settore.

TITOLO IV – FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 26 - Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi associativi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e dai beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i Soci, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima dello scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e le direttive per gli investimenti o disinvestimenti di capitale spettano al Consiglio direttivo.

Gli atti amministrativi relativi al prelievo dei fondi per l'effettuazione delle spese dovranno essere sottoscritti dal Presidente, o da un suo delegato unitamente al Direttore Generale.

Art. 27 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, redatti in conformità ai regolamenti confindustriali, vengono predisposti dal Consiglio direttivo che li sottopone per l'approvazione all'Assemblea, corredati dalla relazione dei Revisori contabili sull'andamento della gestione.

Il bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente revisionato da società iscritte all'albo Consob o da società e Revisori iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che siano esterni all'Associazione e deve essere inviato a Confindustria - secondo quanto previsto dalla specifica delibera della Giunta confederale – entro un mese dalla sua approvazione e comunque non oltre il 30 (trenta) settembre di ogni anno.

TITOLO V – MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

Art. 28 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea in prima convocazione col voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.

In casi particolari, il Consiglio direttivo può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare sempre con la maggioranza di cui al comma precedente.

I Soci che in sede di votazione dissentano dalle modificazioni statutarie adottate possono esercitare il diritto di recesso purché notifichino tale volontà con lettera raccomandata entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) del totale dei voti spettanti a tutte le associate.

La votazione può essere fatta palesemente o a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo partecipante.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, costituito da non meno di 3 componenti e ne determina i poteri, determina altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Durante il periodo della liquidazione resta in carica il Collegio dei Revisori contabili.

Al termine della liquidazione dovrà essere riconvocata l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale e, occorrendo, per la destinazione del patrimonio netto risultante.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia.

NORMA TRANSITORIA

Le nuove norme approvate con l'Assemblea del 21 giugno con le modifiche Statutarie nel rispetto della Direttiva della Giunta di Confindustria del 24 marzo 2011 e che riguardano:

- a) il numero dei membri eletti nel Consiglio Direttivo;
- b) le nuove modalità di elezione della lista al Consiglio Direttivo stesso;
- c) i nuovi limiti di eleggibilità nel Consiglio Direttivo di 4 mandati consecutivi (invece di 5 come in precedenza previsti) e nel Comitato di Presidenza di 2 mandati consecutivi (invece di 3 come in precedenza previsto);

entreranno in vigore dal 30 giugno 2016.

Resta sempre la possibilità di richiedere a Confindustria deroghe sulla composizione, sull'eleggibilità e sulle modalità di elezione degli Organi associativi che siano motivate da particolari ragioni organizzative.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2014
